



| Financial & Corporate Communications |

PROCEDURA di INTERNAL DEALING e  
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE  
PMS S.p.A.  
RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI PMS SPA  
POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

1 marzo 2012

Questa procedura riassume gli obblighi assunti dagli Amministratori di PMS S.p.A. (la “Società”) relativi ad operazioni sul capitale della Società successivi alla quotazione sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**Fonte normativa:**

Regolamento Emittenti AIM Italia – 1 marzo 2012

In particolare, per il disposto dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società deve disporre di procedure, risorse e controlli sufficienti per il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

### **1. Destinatari della procedura**

La presente procedura è destinata a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Dipendente Rilevante di PMS che pongono in essere operazioni su azioni della Società. Per Dipendente Rilevante (di seguito anche Dipendente) deve intendersi il Dipendente che direttamente o indirettamente controlli una partecipazione pari o superiore allo 0,50% delle azioni ovvero sia in possesso di informazioni c.d. privilegiate.

### **2. Obblighi di comunicazione delle operazioni su Azioni della Società**

Ciascun Amministratore e ciascun Dipendente della Società è tenuto a comunicare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, cioè all’Amministratore Delegato o, in sua assenza, al Vice-Presidente della Società (di seguito, “**Soggetto Preposto**”), per il tramite dell’Investor Relator quale soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A., tutte le Operazioni, come di seguito definite, effettuate dall’Amministratore o dal Dipendente stesso, dal coniuge, dal convivente, dai parenti conviventi, dai parenti e/o dagli affini entro il quarto grado, ivi incluse:

- la vendita, l’acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l’acquisto di azioni o di warrant;
- l’attribuzione o l’accettazione di qualunque opzione avente a oggetto le azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, condizionato o incondizionato, di acquistare o cedere le azioni o warrant;
- l’acquisto, la vendita, l’esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le azioni;
- la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal mercato AIM aventi a oggetto le azioni;
- il trasferimento a titolo gratuito di azioni;
- operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di azioni della stessa;
- l’acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di prodotti finanziari il cui valore sia collegato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’andamento del prezzo delle azioni.

Tali operazioni dovranno essere comunicate con le modalità descritte a condizione che l’importo complessivo di tali operazioni raggiunga Euro 50.000 (cinquantamila) entro la fine dell’anno. Tale importo è calcolato sommando le Operazioni effettuate dall’Amministratore o dal Dipendente, dal loro coniuge, dal loro convivente, dai loro parenti conviventi, dai loro parenti e/o dagli affini entro il quarto grado qualora conviventi.

### **3. Informazioni relative alle operazioni da comunicare**

Relativamente a un'operazione per la quale sorga l'obbligo di comunicazione, il soggetto obbligato dovrà rilasciare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le seguenti informazioni:

- a) l'identità dell'amministratore o dipendente coinvolto;
- b) la data della comunicazione;
- c) la data in cui è stata effettuata l'operazione;
- d) il prezzo e l'ammontare delle azioni oggetto dell'operazione;
- e) la natura dell'operazione;
- f) la natura e l'entità della partecipazione detenuta dall'Amministratore o Dipendente all'esito dell'operazione;
- g) se l'operazione ha ad oggetto un prodotto finanziario collegato alle azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

### **4. Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Soggetto Preposto**

Gli Amministratori e i Dipendenti trasmettono le comunicazioni che, ai sensi della presente Procedura, debbono essere trasmesse al Soggetto Preposto, entro il giorno di borsa aperto successivo al giorno in cui, in ciascun anno solare, l'ammontare complessivo in valore assoluto (somma algebrica degli importi corrisposti e incassati) sia uguale o superiore al controvalore di Euro 50.000 (cinquantamila). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da e per conto dall'Amministratore o dal Dipendente e di quelle effettuate da e per conto del coniuge, del convivente, dei parenti conviventi, dei parenti e/o degli affini entro il quarto grado dei medesimi soggetti.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'Amministratore e dal Dipendente, anche per conto del coniuge, del convivente, dei parenti conviventi, dei parenti e/o degli affini entro il quarto grado, al seguente indirizzo di posta elettronica: **ir@pmsgroup.it**

Qualora, per qualsivoglia ragione, non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere trasmesse per "Raccomandata 1" (1 giorno) all'indirizzo della sede della Società.

Il Soggetto Preposto, avvalendosi dell'Investor Relator, comunica, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla loro ricezione da parte degli Amministratori e dei Dipendenti, le operazioni di cui ha ricevuto segnalazione, tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società.

### **5. Modalità di comunicazione dei cambiamenti sostanziali**

Gli Amministratori e i Dipendenti rilevanti sono tenuti ai sensi della disciplina sulla trasparenza alla comunicazione le variazioni percentuali, mediante Soggetto Preposto quando si raggiunga la soglia del 5% o il superamento del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%. Il Soggetto Preposto comunica, tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società tale cambiamento sostanziale.

### **6. Sistema sanzionatorio**

Si rammenta che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-*bis* e 187, comma 2-*bis*, TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* TUF e 25-*sexies* D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Inoltre, l'inosservanza, da parte degli Amministratori e dei Dipendenti Rilevanti, delle disposizioni del presente Regolamento, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal presente Regolamento o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

#### **7. Validità della presente procedura**

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il \_\_\_\_\_, e l'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la sua modificazione ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia.

Roma, 1 marzo 2012.